



Dott. Enrico Spanu

RAGIONIERE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

Via Leonardo da Vinci, 50 • 08100 NUORO
Tel. 0784/31373-33819 - Fax 0784/235373 - Cellulare 348/3860238
www.studiospanu.it • e-mail: enricospanu@studiospanu.it

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

DEL 16 APRILE 2025

PRESENTAZIONE DEL MODELLO IVA TR PER IL CREDITO DEL PRIMO TRIMESTRE 2025

Scade il 30 aprile 2025 il termine per la presentazione delle istanze per chiedere a rimborso o in compensazione il credito IVA relativo al primo trimestre 2025.

Il modello TR infatti deve essere presentato entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

La presentazione dell'istanza deve avvenire telematicamente e l'utilizzo del credito per importi superiori a 5.000 euro può avvenire, salvo apposizione del visto di conformità, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza.

A decorrere da questa scadenza dovrà essere utilizzato il [nuovo Modello IVA TR](#), frutto dell'aggiornamento pubblicato dall'Agenzia Entrate il 21 marzo 2025.

Ecco le novità del modello:

1. alla prima pagina è stata aggiornata l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679;
2. nella sezione DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE, dopo la parola curatore è stata eliminata la parola "fallimentare";
3. i righi da 1 a 13 dei quadri TA e TB sono stati ristrutturati nel modo seguente:
 - è stata numerata la colonna dove è indicata l'aliquota o la percentuale di compensazione e conseguentemente la colonna imposta è stata rinumerata in colonna 3;
 - nel quadro TA, le operazioni per le quali si è verificata l'esigibilità dell'imposta, distinte per aliquota prestampata, sono ordinate dal rigo 1 al rigo 4 e le operazioni per le quali si è verificata l'esigibilità dell'imposta, distinte per percentuale di compensazione, sono ordinate dal rigo 5 al rigo 19;
 - nel quadro TB, le operazioni per le quali si è verificata l'esigibilità dell'imposta, distinte per aliquota o percentuale di compensazione prestampate, sono ordinate dal rigo 1 al rigo 4 e le operazioni per le quali si è verificata l'esigibilità dell'imposta, distinte per percentuale di compensazione non presente nei righi precedenti, sono ordinate dal rigo 5 al rigo 19;
 - in corrispondenza dei righi da 5 a 19 è prevista nella colonna 2 una casella compilabile con l'indicazione della percentuale di compensazione applicata;
 - i riferimenti al rigo 13 e alla colonna 2 sono sostituiti con rigo 19 e colonna 3;

Ricordiamo che l'art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972 prevede la possibilità di chiedere a rimborso o di utilizzare in compensazione orizzontale il credito IVA **maturato** in ciascuno dei primi 3 trimestri dell'anno, quando **l'importo è superiore a 2.582,28 euro**. Il credito Iva infrannuale può essere richiesto a rimborso:

- dai contribuenti che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni
- dai contribuenti che effettuano operazioni non imponibili (articoli 8, 8-bis e 9 del Dpr n. 633/1972) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate
- dai contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili
- dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (articolo 35-ter del Dpr n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato.
- dai soggetti che effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell'articolo 19, comma 3, lettera a-bis del Dpr n. 633/1972 (articolo 8 della legge comunitaria 217/2011).

Se, in alternativa alla richiesta di rimborso, si chiede l'utilizzo in compensazione del credito Iva, occorre tener conto del fatto che, in linea generale, l'utilizzo in compensazione del credito infrannuale è consentito solo dopo la presentazione dell'istanza. Il superamento, inoltre, del **limite di 5.000 euro annui**, riferito all'ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell'anno, comporta l'obbligo di utilizzare i predetti crediti a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza di rimborso/compensazione. Inoltre, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito per importi superiori a 5.000 euro annui (elevato a 50.000 euro per le start-up innovative) hanno l'obbligo di richiedere **l'apposizione del visto di conformità** di cui all'art. 35, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell'organo di controllo sull'istanza da cui emerge il credito

(art. 3, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96). Per la compensazione devono essere utilizzati esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel).

Possono chiedere il rimborso anche i soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato.

OBBLIGO POLIZZA CATASTROFALE ANCHE PER BENI IN AFFITTO O LEASING: I CHIARIMENTI DEL MIMIT

Sono obbligate a stipulare una polizza catastrofale contro i danni da calamità naturale anche le imprese che non posseggano terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali di proprietà, ma li **utilizzino per la propria attività di impresa ad altro titolo**, come ad esempio **in affitto o in leasing**, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.

A chiarirlo il Mimit, in una delle [FAQ](#) sulle polizze catastrofali pubblicate sul proprio portale.

ATECO 2025: LE INDICAZIONI DELL'AGENZIA ENTRATE

L'Agenzia Entrate ha pubblicato la [risoluzione n. 24](#) dell'8 aprile 2025 per indicazioni ai contribuenti in riferimento all'adozione della nuova classificazione ATECO2025.

L'Agenzia ha precisato che l'adozione della classificazione aggiornata non comporta l'obbligo di presentare una dichiarazione di variazione dei dati. Tuttavia, i contribuenti che presentano la prima dichiarazione di variazione dei dati devono comunicare i codici delle attività esercitate coerentemente con la nuova classificazione ATECO 2025.

Per chi è iscritto al Registro Imprese, l'Agenzia ricorda che la variazione dovrà essere comunicata attraverso la [Comunicazione Unica \(ComUnica\)](#).

Gli altri soggetti dovranno invece utilizzare i modelli:

- [AA5/6](#) e [AA7/10](#) (per soggetti diversi dalle persone fisiche)
- [AA9/12](#) (per imprese individuali, lavoratori autonomi, artisti e professionisti, eccetera)
- [ANR/3](#) (per l'identificazione diretta ai fini Iva dei soggetti non residenti).

In particolare, per le dichiarazioni Iva 2025 presentate dal 1° aprile 2025, i contribuenti possono indicare i codici ATECO 2007 (aggiornamento 2022), oppure i "nuovi" codici ATECO 2025, avendo cura di riportare il codice 1 nella casella "Situazioni particolari" presente nel frontespizio del modello, come indicato nella [FAQ](#) pubblicata sul sito dell'Agenzia il 5 marzo 2025.

AGGIORNATA LA GUIDA PER LA COMPILAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la versione 1.10 della "[Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro](#)". La principale novità riguarda le istruzioni per la comunicazione dell'omessa o irregolare fatturazione (TD29), che il cessionario o committente deve inviare al Sistema di Interscambio per evitare sanzioni.

Il TD29 non è più un'autofattura e non consente la detrazione IVA, ma rappresenta solo una comunicazione. La sanzione per mancata regolarizzazione è del 70% dell'imposta con un minimo di 250 euro. Il documento deve contenere alcuni dati obbligatori, come l'ammontare non fatturato e l'imposta calcolata.

Il codice TD20 rimane valido per alcune operazioni in regime di reverse charge e per altre fattispecie specifiche, con possibilità di utilizzare anche i codici TD17, TD18 e TD19 per adempiere all'esterometro.

CPB 2025-2026: DA QUEST'ANNO IL MODELLO VIAGGIA ANCHE DA SOLO

Il Dlgs n. 13/2024 ha previsto che, nell'ottica di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l'adempimento spontaneo, i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo di minori dimensioni possano accedere a un concordato preventivo biennale e che la proposta di concordato sia elaborata dall'Agenzia Entrate, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente.

Con [Provvedimento del 9 aprile](#) l'Agenzia Entrate ha approvato il modello utile ai contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, **per comunicare i dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2025 e 2026** e la relativa accettazione.

Il modello deve essere presentato esclusivamente dai contribuenti che nel periodo d'imposta 2024 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, tenuti all'applicazione degli stessi per il medesimo periodo d'imposta e che intendono aderire alla proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2025 e 2026.

La trasmissione dei dati all'Agenzia e la relativa accettazione della proposta di concordato preventivo biennale dovranno essere effettuate **esclusivamente per via telematica**, utilizzando il nuovo modello attraverso il servizio Entratel o il servizio Fisconline, oppure avvalendosi di professionisti abilitati, secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo provvedimento.

Importante novità di quest'anno è che il modello **potrà essere trasmesso anche autonomamente rispetto alla dichiarazione dei redditi**, la cui scadenza non coincide con quella dell'adesione al Cpb.

ISA REDDITI 2024: LE CONDIZIONI PER I BENEFICI

Il direttore dell'Agenzia Entrate, con il [provvedimento](#) dell'11 aprile 2025, ha definito le modalità e le condizioni in presenza delle quali, per il periodo d'imposta 2024, si può riconoscere il regime premiale ai contribuenti che applicano gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale - articolo 9-bis, comma 11, del DL n. 50/2017)

Per l'**esonero del visto di conformità** per la compensazione di crediti e per il rimborso IVA che non superano i 70mila euro annui, sono previste due ipotesi, con una graduazione del beneficio in base al punteggio ISA ottenuto dal contribuente che può andare da 8 a 9.

L'esclusione dall'applicazione della disciplina delle **società non operative** è riconosciuta, per il periodo d'imposta 2024, ai contribuenti con un **livello di affidabilità almeno pari a 9** per il periodo di imposta 2024 e ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2023 e 2024.

I **termini di decadenza** per l'attività di accertamento con riferimento al periodo d'imposta 2024 sono ridotti di un anno, per i contribuenti con un **livello di affidabilità almeno pari a 8**.

L'**esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici** è riconosciuta per il periodo d'imposta 2024:

- ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8,5 per il periodo di imposta 2024;
- ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2023 e 2024.

L'**esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo**, con riferimento al periodo d'imposta 2024, è riconosciuta ai contribuenti che raggiungono un **livello di affidabilità pari almeno a 9**, ma solo a condizione che il **reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato**.

NOTIFICA A MEZZO RACCOMANDATA: SE C'È IL TIMBRO, IRRILEVANTE LA MANCANZA DELLA FIRMA DELL'ADDETTO POSTALE

In tema di accertamento tributario, la mancanza della sottoscrizione dell'addetto postale non assume rilevanza ai fini della validità della notifica, per la quale è richiesto l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, poiché la presenza sul frontespizio della ricevuta del timbro dell'addetto alle poste e del timbro postale è **idonea a garantire la sicura riferibilità dell'attività di spedizione** della raccomandata informativa.

A chiarirlo la Corte di Cassazione, Sezione V civile, nell'Ordinanza n. 30945 del 3/12/2024.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.

Ai sensi del REG.UE. 679/2016, la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti allo studio, è finalizzato a soddisfare le richieste che comprendono a scopo esemplificativo ma non esaustivo: servizi offerti, preventivi, reclami, consulenza, fatture, et etc.

Ai sensi dell'articolo 13 la informiamo che i suoi dati personali verranno trattati al solo scopo di poter offrire un servizio adeguato e congruente alle richieste da lei avanzate. IL TRATTAMENTO avverrà presso la nostra sede in via Leonardo da Vinci n.50, mediante l'utilizzo di mezzi automatizzati e non, per la durata necessaria alle finalità perseguite. Lo studio mette in atto specifiche norme di sicurezza per evitare e prevenire la perdita dei dati, l'uso di questi per scopi illeciti (o non corretti) e l'accesso ai non autorizzati.

La informiamo che ai sensi dell'art. 7 del codice della privacy, in qualsiasi momento le viene riconosciuto il diritto di: accesso (art. 15), rettifica (art.16), cancellazione (art. 17) limitazione(art.18) portabilità(art.20), revoca (art 7) e proporre reclamo(art.51).

L'invio di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nel messaggio. I trattamenti connessi ai servizi di questo sito sono curati solo dal personale incaricato del trattamento. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.

L'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta allo Studio Enrico Spanu o per sollecitare l'invio di materiale informativo o di altre comunicazioni o per aderire ai servizi sul sito. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.

Il titolare del trattamento è il Dott. Enrico Spanu, iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti di Nuoro al numero 14.

L'esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo per all' indirizzo enricospanu@pec.it o con lettera raccomandata all' indirizzo sopra riportato.

Avviso di riservatezza

Questo messaggio di posta è ad uso esclusivo di colui al quale è indirizzato, e potrebbe contenere informazioni riservate.

Se avete ricevuto questo messaggio per errore, ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo cortesemente a darcene notizia e a distruggere il messaggio ricevuto. Su Vostra esplicita richiesta rimborseremo eventuali costi da Voi sostenuti.

Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti per errore costituiscono violazioni alle disposizioni del Decreto legislativo n. 196/2003 denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali".